

N. 759/04

Reg.Ord.

N.

Reg.Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:

- Luigi Passanisi - Presidente
- Daniele Burzichelli - Primo Referendario, rel.
- Caterina Criscenti - Primo Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul **ricorso n. 375/2004**, proposto da **Colaprico Angelo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio De Simone Saccà, presso cui è elettivamente domiciliato, in Reggio Calabria, Via del Salvatore n. 26;

contro

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici è domiciliata;

per l'accesso

del ricorrente agli atti da questi indicati nell'atto di diffida notificato all'Amministrazione intimata in data 22 dicembre 2003;

Visti tutti gli atti di causa e i documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Relatore per la camera di consiglio del 19 maggio 2004 il primo referendario dott. Daniele Burzichelli; Uditi i difensori delle parti, come indicato nell'apposito verbale, nella camera di consiglio del 19 maggio 2004;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

www.reform.it - Rete per l'assistenza all'informazione, all'Attività tecnico-amministrativa ed alla Formazione dell'Amministrazione pubblica locale.

Deve premettersi che, con sentenza n. 1068 in data 1 settembre 2003, questo Tribunale ha annullato il provvedimento n. 0481460-2002 del 6 novembre 2002, con il quale il Ministero della Giustizia aveva rigettato la richiesta di trasferimento del ricorrente presso la Casa di Reclusione di Turi.

La decisione è stata formalmente notificata dall'interessato al Ministero della Giustizia in data 11 settembre 2003, ma, con nota in data 2 dicembre 2003, l'Amministrazione ha evidenziato al ricorrente lo stato di saturazione dei posti di Agente di Custodia disponibili presso la sede di Turi.

Con nota in data 28 maggio 2003, il Colaprico ha richiesto al Ministero di estrarre copia, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, delle istanze di trasferimento presentate dal personale insediato presso la sede di Turi e, con atto di diffida notificato in data 22 dicembre 2003, il ricorrente ha formalmente reiterato la propria istanza.

Nona avendo l'Amministrazione provveduto in merito alla sua richiesta, il Colaprico ha proposto il presente gravame, rappresentando al Collegio l'esistenza di un proprio "interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante" ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in relazione alla fattispecie in esame.

Ad avviso del Collegio, il ricorso, come eccepito dall'Amministrazione resistente, deve essere dichiarato inammissibile.

Come, infatti, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il ricorso in materia di accesso deve essere notificato anche ai soggetti che possano essere interessati alla non divulgazione degli atti di cui si chiede l'accesso (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 713 del 15

www.reform.it - Rete per l'assistenza all'informazione, all'Attività tecnico-amministrativa ed alla Formazione dell'Amministrazione pubblica locale.

settembre 1994, e Sezione V, n. 2045 del 6 dicembre 1999).

Nella fattispecie in esame, il ricorrente intende accedere ad una documentazione che riguarda il trasferimento presso la Casa di Reclusione di Turi del personale attualmente insediato in tale sede.

Ne consegue che il presente gravame avrebbe dovuto essere notificato anche ai soggetti che allo stato espletano le funzioni di Agente di Custodia presso la Casa di Reclusione di Turi, nella loro qualità di controinteressati in senso tecnico in relazione al presente giudizio.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;
- 2) compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio;
- 3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2004.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Daniele Burzichelli

F.to Luigi Passanisi

Depositata in Segreteria l'8 ottobre 2004-

Il Segretario

Antonino Sgrò